



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1862

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

15/05/2022 - 13:32

Indice

1. DDL S. 1862 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1862	4

1. DDL S. 1862 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1862
XVIII Legislatura

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Iter

29 luglio 2020: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.1862

ritirato

Iniziativa Parlamentare

[Gisella Naturale](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#)), [Donatella Agostinelli](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#)), [Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Virginia La Mura](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Classificazione TESEO

CANI , LIBERI PROFESSIONISTI

Articoli

CANILI (Artt.1, 2, 7), ISTRUTTORI SPORTIVI (Artt.1, 2, 6), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3, 4), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 21 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 242 del 21 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1862

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1862

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NATURALE**, **MOLLAME**, **AGOSTINELLI**, **MAIORINO**, **NOCERINO**, **GIANNUZZI**, **PRESUTTO**, **LA MURA**, **DONNO**, **LANNUTTI**, **PAVANELLI** e **ABATE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2020

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Onorevoli Senatori. - Il cane costituisce ormai parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese. I cani sono di fatto gli animali che più frequentemente condividono con il proprietario la vita sociale fuori dalle mura domestiche.

In Italia vivono circa sette milioni di cani. Quattro famiglie su dieci ne hanno uno in casa.

Duecentomila di questi vivono in canili rifugio o canili sanitari. Altri settecentomila sono randagi, molti dei quali abbandonati dai loro padroni o perché si tratta di cucciolate indesiderate e impreviste.

Un abbandono che rappresenta oltre a un atto moralmente riprovevole anche un reato, come stabilisce l'articolo 727 del codice penale, che prevede l'arresto fino a un anno e una multa tra i 1.000 e i 10.000 euro.

I canili sul territorio nazionale sono 1.344 (tra canili sanitari e canili rifugio). Il 44 per cento di questi si trovano al Sud, il 37 per cento al Nord e il 19 per cento al Centro. Ogni animale costa 3,50 euro al giorno, 1.300 euro all'anno e la spesa solo per i canili rifugio, quelli che ospitano i cani in attesa di adozione, è di 150 milioni di euro complessivi all'anno. Centinaia anche i centri cinofili e di addestramento. Decine di migliaia gli operatori specializzati, i veterinari e i volontari.

In Italia, esclusi i medici veterinari, 35.000 persone lavorano nel settore cinofilo. Due milioni, se consideriamo l'indotto.

Sono numeri importanti. Eppure nel nostro Paese non esiste una regolamentazione univoca, coerente, omnicomprensiva e coordinata a livello nazionale. Il mondo della cinofilia è lasciato per lo più alla buona volontà di operatori e amministratori locali. Non dovrà più essere così. Il mondo cinofilo dovrà essere gestito soprattutto da professionisti certificati, competenti nella materia, che sappiano come trattare i cani anche dal punto di vista comportamentale. Un passo necessario per eliminare l'abuso della somministrazione di psicofarmaci agli animali e per ridurre al minimo gli abbandoni da parte dei padroni.

Un cane educato correttamente saprà relazionarsi senza problemi con diverse tipologie di persone, dai bambini agli anziani, saprà comportarsi correttamente in presenza di altri animali e affronterà senza alcun problema qualsiasi tipo di spostamento.

Per questi motivi le attività di educazione e di addestramento cinofilo divengono fondamentali per garantire una corretta gestione, anche in ambito urbano, nel pieno rispetto delle regole. Ed è qui che entra in gioco la figura del professionista cinofilo.

Oggi non esiste nessuna forma di regolamentazione per poter aprire un centro cinofilo, tranne il rispetto delle normative delle aziende sanitarie locali (ASL) e l'autorizzazione del comune. I percorsi didattici e formativi sono in mano a scuole che sfornano continuamente corsi a discapito della qualità della formazione. Le regioni e i comuni non adottano registri di addestratori riconosciuti.

Oggi chiunque può aprire una partita Iva con il codice di classificazione delle attività economiche

(Ateco) 96.09.04 (Servizi di cura degli animali da compagnia). E nel caso il soggetto in questione sia impossibilitato ad avere la partita IVA, gli è sufficiente aprire una associazione sportiva dilettantistica, una associazione di promozione sociale o una associazione culturale. Gli basta, quindi, frequentare un corso da educatore-istruttore-addestratore (solitamente di durata tra le 180 e le 250 ore, mentre per una laurea triennale il numero minimo delle ore di lezione variano dalle 1.000 alle 2.000), presso uno degli enti di promozione sportiva, oppure un corso dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e si viene inseriti in un registro interno all'ente stesso.

Il mestiere dell'educatore, addestratore o istruttore cinofilo è un lavoro di enorme responsabilità, in quanto un cane mal socializzato, mal educato e mal gestito, non solo è un cane che non sarà in grado di inserirsi correttamente nella società, ma è anche un cane a rischio abbandono.

È vero, esistono i veterinari comportamentalisti. In realtà, non sono altro che veterinari che hanno partecipato a un *master* sul comportamento degli animali, di tutti gli animali, anche dei gatti, dei furetti, delle foche e così via. Il che significa che al termine del *master* hanno una formazione che si può definire limitata se paragonata a quella di un medico per diventare psichiatra, che invece comporta un lungo percorso formativo universitario.

Poi ci sono i canili. Non esistendo una legislazione nazionale chiara e stringente, in molti casi la loro gestione è affidata a volontari senza preparazione e competenze tecniche. Non esistendo, inoltre, protocolli univoci, ogni canile si gestisce come meglio crede.

Infine, esiste il problema delle adozioni. Al momento si conta solo il numero di cani dati in adozione, senza tener minimamente conto della percentuale dei rientri (i cani adottati che vengono riportati in canile). Una percentuale che è molto più alta di quella fisiologica. Sintomo di cattiva gestione dell'istituto, prodotto anch'esso dalla non sufficiente professionalità degli addetti e, in alcuni casi, dalla poca serietà dei gestori dei canili.

Questo disegno di legge regola le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, in quanto ad oggi la professione non ha *iter* o *standard* qualitativi. Chiunque può decidere di lavorare nel settore, senza nessun tipo di competenze o formazione.

Il disegno di legge, per il quale auspichiamo una rapida approvazione si prefigge di introdurre la figura professionale di tecnico del comportamento cinofilo, il cui accesso sarà consentito solo a chi avrà fatto corsi di formazione specifici (dai quali saranno esclusi coloro che praticano questo mestiere da tempo).

Il primo e unico documento ufficiale tecnico normativo condiviso al livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è la norma CEN-CWA (*European Committee for Standardization Workshop Agreement*) 16979. Si tratta di un documento che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila; elaborato nell'ambito dell'unico organismo di certificazione internazionale. Tale documento si ispira alla legge 4 gennaio 2013 e alla raccomandazione 2008/ C 111/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente).

Grazie al recepimento si andrà a sottoporre tutti i professionisti interessati all'educazione e addestramento del cane all'esame previsto dalla norma CEN CWA 16979, implementando la figura di « *Dog training professional* » (o DTP) e relative specializzazioni, che prevede l'aggiornamento continuo, al fine di garantire una preparazione reale, costante e al passo con i tempi. La regolamentazione di questa professione rappresenta un passo necessario per il benessere animale.

Essendo la professione strettamente connessa alle attività relative ad adozioni e percorsi di recupero comportamentale, si è pensato di utilizzare le figure del DTP e del DTP-B (*Dog Training Professional* con specializzazione in tecnico del comportamento) anche all'interno dei canili, considerando che non esiste oggi nessun obbligo di formazione cinofila per gli operatori di canile.

Questo disegno di legge vuole sottoporre i 35.000 potenziali professionisti interessati all'addestramento del cane all'esame previsto dalla norma CEN CWA 16979, implementando la figura del DTP, che prevede l'aggiornamento continuo, al fine di prevenire situazioni di stress, sofferenza e mancanza generale del benessere del cane. Un passo necessario affinché la figura del professionista cinofilo non sia più autoreferenziale, ma richieda delle competenze tecniche specifiche (il documento definisce le regole generali di etica professionale, fino ad oggi mai contemplate da nessuna norma). Un

passo necessario per il benessere animale, in quanto un DTP ha le conoscenze e le capacità per lavorare con i cani, rispettando i relativi principi etologici, nonché le doti e le memorie degli stessi. Un DTP, specializzato in tecnico del comportamento (DTP-B), ha la giusta formazione, esperienza e conoscenza per operare all'interno dei canili, garantendo uno *standard* qualitativo finalizzato al benessere e alla adozione in tempi giusti, con giusta valutazione della famiglia adottante; ha competenze e conoscenza atte a operare in percorsi di rieducazione e recupero comportamentale. La figura del tecnico del comportamento garantisce le competenze per valutare correttamente i cani ospiti del canile. Valutazione che, unita a una corretta analisi della famiglia adottante, facilita di molto il successo delle adozioni. Troppo spesso vengono affidati cani a famiglie non idonee per quei soggetti, con altissimo rischio di rientro degli stessi nei canili (a volte dopo poche settimane). Inoltre, c'è la questione dei soggetti « difficili ». Cani che rimangono anni e spesso fino alla fine della loro vita, confinati in un *box*. Cani che, se non correttamente seguiti all'interno del canile da persone competenti, avranno sempre poca visibilità e, di conseguenza, poca opportunità di adozione. Con il presente disegno di legge si rende obbligatorio l'inserimento di DTP-B e DTP in numero proporzionale rispetto al numero di cani ospitabili dalla struttura. Ai DTP-B viene assegnata la funzione di responsabile tecnico di operatori e volontari, con il ruolo di valutare i cani in entrata e quello di valutare sia il lavoro dei DTP, che quello degli operatori e dei volontari. Ai tecnici di comportamento cinofilo è anche assegnato il compito di formare gli operatori e i volontari, ai quali al termine della formazione deve essere fornito un certificato di idoneità, in assenza del quale il volontario non può operare nel canile.

Il Ministero della salute, che ha realizzato più campagne per sensibilizzare sulla lotta all'abbandono e al benessere degli animali, ricorda che occuparsi di un animale significa assumersi una serie di responsabilità, occuparsi in generale del suo benessere, della sua salute, delle condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni sociali con i suoi simili e del rapporto con il proprietario e le persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge regola le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, nel rispetto delle normative europee vigenti e della norma CEN CWA 16979 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila. Si applica, altresì, alle figure professionali operanti nei canili e nei centri di attività cinofila educativa, sportiva e selettiva.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) *dog training professional* (DTP): il professionista che ha le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane. Rientrano nella presente definizione gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili;
- b) *dog training professional behaviour* (DTP-B) o tecnico del comportamento: il professionista con specializzazione finalizzata all'operare con cani che necessitano di percorsi di rieducazione o recupero comportamentale;
- c) operatore di canile: figura che lavora all'interno dei canili sanitari e comunali;
- d) centro cinofilo e centri che svolgono attività cinofila: strutture dove si svolge prevalentemente l'attività con i cani, dai primi percorsi educativi fino alle attività sportive o selettive;
- e) sport cinofili: attività sportive svolte con il cane, seguendo i regolamenti dei vari enti di promozione sportiva, federazioni sportive o dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

Art. 3.

(Figura professionale dell'addestratore, educatore e istruttore cinofilo e tecnico del comportamento cinofilo)

1. Chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP o DTP-B secondo quanto previsto dalla citata norma CEN CWA 16979.
2. Tutti i DTP e DTP-B sono tenuti a svolgere un corso di aggiornamento professionale annuale, ai sensi del punto 7 della norma CEN CWA 16979.
3. La qualifica di DTP e DTP-B, conseguita ai sensi della norma CEN CWA 16979, costituisce requisito per l'iscrizione nei registri degli enti e delle federazioni di promozione sportiva collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENCI.
4. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle loro competenze, appositi registri degli addestratori, degli educatori e degli istruttori cinofili aventi qualifica di DTP e DTP-B.

Art. 4.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, di cui all'articolo 3, devono avere una durata minima di 400 ore formative e sono organizzati dai centri cinofili autorizzati al rilascio della certificazione ai sensi della norma CEN CWA 16979.
2. Il piano formativo dei corsi di formazione per la qualifica di DTP e DTP-B comprende i seguenti insegnamenti: legislazione in materia di tutela e protezione degli animali, ruoli e responsabilità dei diversi professionisti cinofili, etica professionale, sicurezza sul lavoro per l'addestramento cinofilo, dinamiche e pianificazione dell'addestramento, etologia e fisiologia canina, nozioni di primo soccorso veterinario, socializzazione e comportamento cinofilo.
3. Le regioni e le province autonome garantiscono l'organizzazione e l'avvio, ogni anno, di almeno un corso per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1 sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati, all'interno dei quali operino professionisti già in possesso della qualifica di DTP e DTP-B.

Art. 5.

(Organo di controllo presso l'Associazione italiana dei professionisti cinofili)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, nonché la terzietà e imparzialità nel grado di giudizio e valutazione, l'Associazione italiana dei professionisti cinofili, istituisce un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante.
2. Gli enti di certificazione per le qualifiche di DTP e DTP-B, sono tenuti a rendere disponibili i propri registri all'organo di controllo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Centri cinofili e centri che svolgono attività cinofila)

1. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila devono essere sempre affiliati a un ente di promozione sportiva e all'ENCI e nel proprio organigramma devono avere almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP. In caso di assenza di tale figura possono svolgere esclusivamente attività di sport o di selezione cino-tecnica, secondo i propri disciplinari tecnici.
2. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile, che si occupano di rieducazione o recupero comportamentale, devono avere nel loro *staff* almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B che segua i percorsi riabilitativi dei cani.

Art. 7.

(Personale operante nei canili)

1. Tutti i canili devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani a cui assegnare, tra l'altro, le mansioni di formazione e valutazione degli operatori e volontari del canile, a cui viene conferito apposito certificato di idoneità.

2. Le associazioni e gli enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili devono garantire la presenza nel loro organigramma di almeno un operatore con qualifica di DTP-B e un numero di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Gli operatori che svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sono sprovvisti della qualifica di DTP sono tenuti al conseguimento della medesima qualifica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 e possono sostenere direttamente l'esame per l'ottenimento della qualifica di DTP se presentano formale richiesta presso uno dei centri cinofili autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio della certificazione CEN CWA 16979 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organismi di certificazione valutano e verificano che i richiedenti abbiano svolto attività e abbiano maturato esperienze equiparabili alle competenze di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Gli operatori in possesso della qualifica di DTP-B possono ottenere la certificazione CEN CWA 16979, senza sostenere prove di esame, se presentano apposita richiesta ai centri autorizzati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

